

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
ALMIRANTE: Stato giuridico dei segretari scolastici di gruppo C. (8358) . . . . .	40272	
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Danni causati all'abitato di Vallesella e Dogmege (Belluno) per la costruzione di un bacino idroelettrico. (8256) . . . . .	40272	
CALAMANDREI: Commissioni amministrative per l'indennizzo di beni perduti a causa della guerra a norma dell'articolo 2, n. 3, della legge 4 luglio 1950, n. 590. (8630) . . . . .	40273	
CALASSO: Fiera del vino in Lecce, (già orale). (3655) . . . . .	40273	
CALASSO: Costruzione di edifici della «Tessilmarod» in Strudà (Lecce), (già orale). (3656) . . . . .	40274	
CAPALOZZA: Applicazione dell'ordinanza sugli esami di Stato. (8646) . . . . .	40274	
CASTELLARIN: Indennità di studio agli insegnanti elementari del ruolo transitorio. (8504) . . . . .	40275	
CASTELLARIN: Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione nelle scuole medie. (8650) . . . . .	40275	
CAVAZZINI: Sussidi agli sfollati delle zone alluvionate. (8494) . . . . .	40276	
CHIARAMELLO: Sistemazione degli uffici giudiziari di Alessandria. (8681) . . . . .	40276	
CHIARINI e BIANCHINI LAURA: Provvidenze per danni causati dalla grandine nella provincia di Brescia. (8391) . . . . .	40277	
COLITTO: Sussidio all'asilo infantile del comune di Montaquila (Campobasso). (7967) . . . . .	40277	
COLITTO: Fondi per l'Opera «10 settembre 1943» di Isernia (Campobasso). (8081) . . . . .	40277	
COLITTO: Bonifica della contrada Bosco del comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso). (8151) . . . . .	40278	
COLITTO: Riconoscimento della scuola media parificata «Francesco Saverio di Blasio» di Casacalenda (Campobasso). (8377) . . . . .	40278	
COLITTO: Acquedotto della frazione Castelromano del comune di Isernia (Campobasso). (8448) . . . . .	40278	
COLITTO: Beni della cappella del Santissimo Rosario di Roccaravindola-Montaquila (Campobasso). (8513) . . . . .	40278	
COLITTO: Pensione di guerra alla signora Di Benedetto Filomena, da Pizzone (Campobasso). (8633) . . . . .	40279	
COLITTO: Provvidenze in favore del pensionato di guerra Di Palma Giovanni da Castel San Vincenzo (Campobasso). (8634) . . . . .	40279	
CORBI: Piano organico per la ricerca, produzione e trasporto del metano. (7711) . . . . .	40280	
D'AMBROSIO: Parificazione degli istituti religiosi delle scuole medie non governative. (8420) . . . . .	40280	
DE VITA: Scuola media di Calatafimi (Trapani). (8704) . . . . .	40281	
DI DONATO: Regolamento organico del personale dell'acquedotto pugliese. (8206) . . . . .	40281	
DI DONATO: Provvidenze contro la disoccupazione in Barletta (Bari). (8527) . . . . .	40282	
DI DONATO: Intervento della forza pubblica in una vertenza sindacale in Bari. (8558) . . . . .	40282	
FODERARO: Destinazione di un magistrato alla pretura di Bova (Reggio Calabria). (8603) . . . . .	40282	
GERACI: Arginamento dei torrenti Careri e Bonamico in provincia di Reggio Calabria. (8224) . . . . .	40283	
LOZZA: Concorso a posti di direttore didattico. (8500) . . . . .	40283	
MANCINI: Ruoli speciali transitori per i maestri fuori ruolo. (8647) . . . . .	40283	
MUSSINI: Vendita di prodotti con sorteggio di premi, (già orale). (3654) . . . . .	40284	
PERRONE CAPANO: Ricostruzione del campanile della Cattedrale di Trani (Bari). (6084) . . . . .	40284	
PIETROSANTI: Intestazione dell'istituto antirabbico di Roma. (8657) . . . . .	40285	
PINO: Pensione di guerra al signor Scilipoti Antonino da Castoreale Bagni (Messina). (8611) . . . . .	40285	
PINO: Pensione di guerra alla signora Turcini Rosa di Michelangelo, da Francoforte (Siracusa). (8612) . . . . .	40285	

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

	PAG.
PINO: Pensione di guerra alla signora Bonaiuto Catena vedova Procopio, da Sant'Angelo di Brolo (Messina). (8613)	40286
PINO: Pensione di guerra al signor Maiorana Lorenzo di Giuseppe da Milazzo (Messina). (8614)	40286
PINO: Premio di fine corso agli allievi viticoltori di Milazzo (Messina). (8690)	40286
PRETI: Retribuzioni ai collocatori statali della provincia di Ferrara. (8677)	40287
ZACCAGNINI: Sistemazione dell'organico della pretura di Udine. (8661)	40287

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il suo parere in merito alle rivendicazioni dei segretari scolastici di gruppo C che espletano anche il lavoro del gruppo B, a cui non possono accedere, e per sapere se non ritenga opportuno rivedere il loro stato giuridico, concedendo loro la possibilità di raggiungere almeno il grado VIII ». (8358).

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, con il quale sono state emanate nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale ha istituito, per tale personale, il ruolo di gruppo B, in luogo del precedente ruolo di gruppo C. Gli articoli 12 e 13 disciplinano la posizione dei segretari in servizio alla data del 1° maggio 1948, prevedendo l'inquadramento nel nuovo ruolo di gruppo B di coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e abbiano superato uno speciale esame di idoneità con uno sviluppo di carriera che va dal grado 12° al grado 9° (tabella A annessa al provvedimento stesso). Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio o non abbiano superato il predetto esame, restano nel ruolo di gruppo C che viene trasformato in ruolo transitorio con lo sviluppo di carriera previsto dalla tabella annessa al regio decreto 26 settembre 1935, numero 1831. Poiché, in sede di attuazione, il citato decreto-legge ha dato luogo ad alcuni inconvenienti, è stato predisposto uno schema di legge con il quale sono stati, tra l'altro, concessi alcuni benefici anche al personale rimasto nel predetto ruolo transitorio, ma è evidente che — fermo restando lo sviluppo della carriera dei segretari inquadrati nel ruolo di gruppo B che, come precisato, raggiungono il grado 9° e solo per un dodicesimo dei posti esistenti in organico — non è

possibile concedere al personale di gruppo C uno sviluppo di carriera che raggiunga il grado VIII. Si deve rilevare, inoltre, che nessuna carriera di gruppo C di questa Amministrazione raggiunge il predetto grado. Pertanto un eventuale accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole interrogante comporterebbe il riesame non solo della posizione dei segretari di gruppo B, ai quali sarebbe necessario accordare, per lo meno, lo stesso sviluppo di carriera, ma anche quella degli altri ruoli di gruppo C ».

*Il Ministro:* SEGNÌ.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come intenda provvedere o far provvedere al risarcimento dei danni causati all'abitato di Vallesella e Domegge (Belluno) dalla costruzione del bacino idroelettrico della S.A.D.E., danni che attendono d'essere definiti da circa 3 anni, quali urgenti misure intende adottare per garantire l'incolumità pubblica minacciata dalla continua erosione delle acque, le cui infiltrazioni hanno provocato pericolosi cedimenti e rotture nei muri perimetrali delle case e della stessa chiesa parrocchiale che s'è dovuta chiudere in questi giorni per misure di sicurezza, e cosa intenda fare altresì, di fronte al formarsi improvviso nella zona dell'abitato di paurose fessure nel terreno, di profonde voragini che mettono la popolazione in uno stato di permanente pericolo ». (8256).

RISPOSTA. — « Dalle relazioni geologiche compilate dai professori Dal Piazza e Gortani, risulta una diversità di giudizio sulle cause che possono avere provocato i danni agli abitati di Domegge e Vallesella. Mentre dalla relazione del professor Dal Piazza risulta che nessuna responsabilità può essere addossata alla Società adriatica di elettricità in seguito alla costruzione della centrale idroelettrica di Pieve di Cadore, in quanto i danni in parola devono imputarsi a fenomeni naturali di cedimento dei terreni, da quella del professor Gortani appare invece che i danni subiti dai fabbricati in particolare di Vallesella, debbono imputarsi per intero alla formazione del lago naturale di Pieve di Cadore creatosi a seguito dei lavori di costruzione, da parte della Società adriatica, della centrale idroelettrica. In conseguenza di ciò questo Ministero ha ritenuto opportuno disporre la nomina di una commissione ministeriale alla quale viene affidato l'incarico di procedere allo studio dei fenomeni di assestamento del sottosuolo inte-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

ressato dall'invaso del lago di Pieve di Cadore, costruito dalla Società idroelettrica in parola. Con decreto ministeriale del 9 giugno 1952, n. 2544, è stata nominata detta Commissione col compito di effettuare uno studio dei fenomeni connessi con l'invaso di Pieve di Cadore di cui è sopra. Ad essa commissione è stata anche segnalata la urgenza di iniziare e condurre a termine il compito ad essa affidato. È opportuno attendere la conclusione a cui perverrà la detta commissione per poter disporre un intervento definitivo di questo Ministero circa i rimedi e le provvidenze da attuare. Qualora dovessero sussistere effettivamente motivi di particolare pericolo per l'abitato e per la popolazione potrà il prefetto adottare i provvedimenti di contingenza e di carattere urgente, ciò su proposta del competente ufficio del Genio civile ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

CALAMANDREI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere per quali ragioni non abbia provveduto a nominare con proprio decreto le commissioni amministrative competenti a determinare l'indennizzo dovuto a norma dell'articolo 2, n. 3, della legge 4 luglio 1950, n. 590; e quando intende provvedere a tale nomina ». (8630).

RISPOSTA. — « Nell'anno di delega parlamentare al Governo di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590, non si procedette alla nomina delle commissioni amministrative di cui all'articolo 2, n. 3, della legge citata sia perché con molti paesi (Etiopia, Albania, U.R.S.S.) non fu possibile stipulare gli accordi particolari previsti dalla legge stessa ed avere, quindi, quella valutazione dei beni in sede internazionale che avrebbe dovuto formare la base per gli indennizzi, sia perché anche se tali accordi erano stati conclusi (Jugoslavia: Accordi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950; Grecia: Accordo del 31 agosto 1949) essi non erano stati approvati e resi esecutivi dal Parlamento fino allo spirare della delega di cui sopra. Il nuovo disegno di legge che rinnova la delega parlamentare al Governo di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590, mentre prevede la concessione di anticipazioni — anche in mancanza di accordi particolari con il paese sul territorio del quale sono situati i beni — apporta altre modifiche alla citata legge 4 luglio 1950, n. 590, in modo da rendere possibile la nomina delle commissioni amministrative per tutti i nostri connazionali titolari di beni situati all'estero perduti per ef-

fetto del Trattato di pace. Il disegno di legge predetto è stato esaminato il 21 giugno 1952 dal Consiglio dei ministri ed approvato, salvo intese con i Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

CALASSO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se hanno fondatezza le preoccupazioni da parecchio tempo diffuse negli ambienti vitivinicoli, industriali e commerciali, circa l'effettuazione per il corrente anno della fiera del vino in Lecce, ricorrente tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno di ogni anno; per conoscere comunque le cause del travaglio nello sviluppo di quel mercato di importanza nazionale e che, definitivamente assicurato, potrebbe contribuire alla soluzione della grave crisi del vino, oltre che alla tanto auspicata rinascita del Mezzogiorno », (già orale 3655).

RISPOSTA. — « L'organizzazione della quinta fiera nazionale del vino in Lecce, è stata regolarmente autorizzata con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste. Data la riconosciuta importanza della manifestazione essa venne inserita nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, compilato per il 1952 e che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1952, numero 53. Come certamente è noto all'onorevole interrogante la fiera di Lecce ha avuto regolare svolgimento, anche quest'anno, dal 23 maggio all'8 giugno 1952. Sorta con un programma ben determinato, la fiera predetta che ha una sua inconfondibile fisionomia ed una precisa specializzazione, costituisce uno stimolo ed una promessa nel settore vitivinicolo che, come è noto, risulta tutt'ora travagliato da una crisi per la persistente flessione nel consumo e nei prezzi di realizzo. Lo scopo principale della manifestazione è quello di far conoscere, apprezzare e diffondere una delle produzioni basilari della provincia di Lecce, ponendo ad immediato contatto i visitatori ed il prodotto. Espositori e visitatori hanno confermato il successo della manifestazione 1952 ed i notevoli risultati conseguiti sia dal lato commerciale, per gli affari conclusi in misura soddisfacente anche se non precisabile per ora, sia dal lato finanziario della gestione che ha rivelato anche quest'anno la saldezza dell'azienda, lasciano sperare che l'istituzione possa, sia pure in parte, contribuire alla soluzione della crisi del vino,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

di cui si è tanto discusso anche in Parlamento, aiutando in questo importante settore la rinascita del Mezzogiorno ».

*Il Ministro dell'industria e commercio: CAMPILLI.*

CALASSO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali sono i motivi della sospensione dei lavori per la costruzione degli edifici della " Tessilmarod " in Strudà (Lecce); per conoscere se e come lo Stato intende intervenire in favore di detta iniziativa, richiamandosi agli impegni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, eliminando le cause che indubbiamente hanno concorso per mettere in crisi sin dal suo nascere un'opera, la cui realizzazione potrebbe, oltre che assicurare lavoro a molte centinaia di disoccupati, contribuire alla tanto auspicata rinascita del Mezzogiorno », (già orale 3656).

RISPOSTA. — « La Società per azioni " Tessilmarod filatura tessitura salentina " venne costituita nel 1949 allo scopo di impiantare in Strudà, frazione del comune di Vernole, uno stabilimento industriale di filatura e tessitura. La società nel 1950 chiese al Banco di Napoli, a' termini del decreto-legge 14 febbraio 1947, n. 1598, recante disposizioni per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, un finanziamento di 363 milioni di lire. Il finanziamento venne accordato per l'importo di 180 milioni di lire, da corrispondersi, in base alle norme contenute nella citata legge, in ragione dei due terzi della spesa, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti. Il 7 gennaio scorso la società riscosse la prima quota di 30 milioni, avendo potuto dimostrare che erano stati precedentemente eseguiti lavori per un importo complessivo di lire 43.700.000. Con la predetta somma i lavori, che erano stati precedentemente sospesi, vennero ripresi, ma per breve tempo, perché dopo circa un mese, sono stati nuovamente sospesi e lo sono tuttora, a causa di divergenze che sarebbero sorte tra la società e l'impresa costruttrice. Nessun altro stato di avanzamento di lavori è stato presentato al Banco di Napoli successivamente alla detta erogazione di 30 milioni. Da quanto sopra detto appare evidente che i ritardi lamentati sono da imputarsi esclusivamente a situazioni interne aziendali della società ».

*Il Ministro dell'industria e commercio: CAMPILLI.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga

lecito mantenere ancora segreta, quale fu inviata, l'ordinanza sugli esami di Stato, e se non creda necessario emanare pubbliche norme per l'applicazione di detta ordinanza, che è variamente interpretata da provincia a provincia, in particolare per quanto concerne la funzione del preside o del suo rappresentante nella commissione. All'uopo l'interrogante fa rilevare:

a) che il preside e il suo rappresentante dovrebbe poter assistere a tutti gli esami dei propri alunni, senza tuttavia intervenire nelle interrogazioni e prendere parte agli scrutini, senza voto deliberante;

b) nel caso che una unica commissione sia nominata per più istituti, questa dovrà essere composta di tutti i membri esterni prescritti oltre al preside o ad un suo rappresentante, che dovrà partecipare soltanto agli esami e scrutini del proprio istituto, mentre alcuni provveditori, nei casi in cui hanno unito due o tre istituti, hanno affidato ai rappresentanti dei due o tre presidi l'esame di tutti gli alunni dei vari istituti, considerandoli cioè, membri interni per il proprio istituto ed esterni per gli altri, creando così una disuguaglianza grave tra gli istituti che non verranno uniti e quelli che verranno uniti ad altri;

c) che andrebbe chiarito che per " comunicazioni agevoli " si intendono quelle che permettono di partire al mattino e tornare alla sera senza notevole sacrificio e che debbono spostarsi i commissari non già i candidati i quali vanno posti in condizioni di assoluta parità dinanzi agli esami e non debbono essere costretti a sacrifici economici e a pregiudizievoli disagi ». (8646).

RISPOSTA. — « In attesa della definizione legislativa delle norme che dovevano disciplinare per le sessioni del corrente anno gli esami di Stato, il Ministero giudicò necessario dover dare ai provveditori agli studi le opportune istruzioni, al fine di porli in grado di predisporre tempestivamente, data l'imminenza degli esami un concreto piano per la costituzione delle commissioni giudicatrici degli esami stessi. Tali istruzioni furono ovviamente sostituite dal provvedimento legislativo, concretatosi col decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649, anche se esse rimasero poi in vita come elementi meramente interpretativi almeno per la parte utile. Ciò chiarito si risponde alle osservazioni rivolte dall'onorevole interrogante:

a) secondo le norme finora in vigore, la commissione plenaria, nel procedere allo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

scrutinio finale, non doveva tener conto delle notizie risultanti dalle pagelle scolastiche se non per la determinazione dei singoli voti da assegnare ai candidati che, sulla base dei giudizi espressi dalle sottocommissioni, avesse deliberato di dichiarare maturi o abilitati. Nelle sessioni del corrente anno, invece, in virtù di una innovazione apportata dal sopra menzionato provvedimento legislativo, da un lato nella struttura delle commissioni esaminatrici, e dall'altro nel suo stesso funzionamento in sede di scrutinio finale, la commissione — prima ed agli effetti della deliberazione circa la maturità o l'abilitazione o l'eventuale rinvio alla seconda sessione — deve prendere conoscenza degli "elementi integrativi del suo giudizio", che il membro appartenente alla scuola di provenienza del candidato ha il compito di fornire, desumendoli dalla carriera scolastica del candidato stesso. Tale concetto è ribadito nell'ultimo comma dell'articolo 7 del menzionato provvedimento che così si esprime: "Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e i documenti scolastici";

b) non risulta che si siano verificati casi in cui, essendosi riuniti due o più istituti sotto un'unica commissione, sia stato affidato ai presidi (o rappresentanti di essi) dei relativi istituti la funzione di membri interni per i candidati del proprio istituto e di membri esterni rispetto ai candidati degli altri istituti.

«Giusta quanto è prescritto dal primo e secondo comma del succitato articolo 7 si è avuto cura di determinare che anche le commissioni sotto le quali siano riuniti più istituti (o più sezioni di un medesimo istituto) dovessero, nei confronti di ciascuna scuola (o di ciascun gruppo di sezioni della stessa scuola), risultare costituite di 7 membri effettivi: uno dei quali è stato necessariamente diverso a seconda della provenienza degli alunni da esaminare;

c) in merito al terzo rilievo, si fa presente che sono state riunite sotto una medesima commissione due o più scuole di sedi diverse nel solo caso che queste ultime fossero collegate da rapidi e facili mezzi di comunicazione, suggerendo in tali casi ai presidenti delle relative commissioni, sentito il provveditore agli studi, di far trasferire per le prove orali le commissioni stesse in ciascuna di dette sedi ».

*Il Ministro:* SEGNI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per sapere perché non viene concessa la intera indennità di studio agli insegnanti elementari del ruolo transitorio, non essendo concepibile una differenziazione se non tra gli insegnanti di ruolo — sia organico che transitorio — e quelli fuori ruolo ». (8504).

RISPOSTA. — «L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1949, n. 5, a proposito degli insegnanti elementari non fa alcuna distinzione tra insegnanti di ruolo organico, insegnanti del ruolo speciale transitorio ed insegnanti non di ruolo. Tale distinzione risulta dalla tabella annessa alla legge stessa e della quale l'articolo 1 fa rinvio. La tabella — per quanto si riferisce al personale della scuola elementare — prevede due soli gruppi che definisce testualmente:

- a) maestri di ruolo organico;
- b) maestri non di ruolo organico.

«Ora, poiché è indiscutibile che i maestri iscritti ai ruoli speciali transitori non possono considerarsi maestri di ruolo organico, ad essi non può — quanto alla misura dell'indennità di studio — farsi altro trattamento che quello previsto per tutti indistintamente i maestri non iscritti nel ruolo organico magistrale ».

*Il Ministro:* SEGNI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per sapere quali siano i criteri informativi secondo i quali le competenti autorità scolastiche procedono alla composizione delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione delle scuole medie, se ai provveditori, nella scelta degli esaminatori non sia lasciato un potere che confina, in qualche caso col vero e proprio arbitrio, onde avviene che insegnanti classificati come primi nelle graduatorie per abilitati o rivestiti ormai della qualifica di professore di ruolo, pur essendo stati designati in seguito a loro accettazione, a formare le predette commissioni, vengano lasciati da parte per cedere il posto, senza nessuna palese necessità di servizio, a chi ha meno titolo di loro ». (8650).

RISPOSTA. — «Con circolare del 3 maggio 1952, fu dato incarico, data l'imminenza degli esami e la definizione legislativa delle norme che dovevano disciplinare per le sessioni del corrente anno scolastico gli esami di Stato, ai provveditori agli studi, riuniti in appositi comitati per gruppi di provincia, di predisporre un piano per la costituzione delle commissioni giudicatrici. In base alle propo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

ste fatte e con le eventuali variazioni appertate in ordine a quanto stato sancito dal decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, il Ministero ha provveduto a nominare i componenti delle commissioni stesse, che sono risultate composte dal presidente e dai sei membri, a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge. Il Presidente è stato scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

« Gli altri sei membri sono stati scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che fossero in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che avessero insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verteva l'esame: il numero di coloro che fossero forniti di questo solo titolo non poteva superare la metà dei membri della commissione. La scelta, pertanto, dei commissari d'esame che — si ripete — sono stati nominati dal Ministero, è stata fatta rigorosamente in base ai suddetti criteri informativi, né risulta che, nel caso di eventuali sostituzioni, dovute a rinunce o ad altri giustificati motivi, si sia proceduto a nomine di commissari non forniti dei titoli richiesti ».

*Il Ministro:* SEGNI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a sospendere la corresponsione del sussidio alla quasi totalità degli sfollati delle zone alluvionate e per sapere se non ritenga necessario ed urgente ripristinare la corresponsione del sussidio in parola a tutti gli sfollati tenuto conto delle disperate condizioni economiche in cui essi si trovano anche per la impossibilità di procurarsi del lavoro ».

(8494).

RISPOSTA. — « L'assistenza, a' termini del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184 e della legge 8 gennaio 1952, n. 7, spetta solo a

coloro la cui situazione economica aveva subito un effettivo peggioramento economico, come conseguenza immediata e diretta dell'alluvione. Tuttavia i bisognosi, che hanno sofferto sensibile danno dall'alluvione, usufruiscono della normale assistenza tramite gli E.C.A. A tal fine il Ministero provvederà a fare assegnazioni straordinarie speciali agli E.C.A. interessati, in aggiunta a quelle ordinarie ».

*Il Sottosegretario di Stato:* BUBBIO.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, per porre fine al disservizio degli uffici giudiziari di Alessandria, causati da deficienza di magistrati e funzionari ». (8681).

RISPOSTA. — « Mi prego comunicare quanto appreso riguardo alla situazione del personale degli uffici giudiziari di Alessandria. Nel tribunale dei posti stabiliti dalla pianta organica — un presidente, un presidente di sezione e nove giudici — è vacante soltanto un posto di giudice di nuova istituzione. Nella Procura della Repubblica è scoperto un solo posto di sostituto di nuova istituzione, essendo presenti il titolare della procura stessa ed uno dei sostituti previsti dalla pianta. Nella pretura, dopo l'assegnazione recentemente disposta al detto ufficio di un magistrato, sono attualmente presenti tre magistrati sui cinque previsti dalla pianta organica, essendo vacanti il posto di pretore dirigente e quello di uditore vice-pretore di nuova istituzione. Attualmente non vi sono aspiranti al posto di primo pretore; ma tuttavia si esaminerà la possibilità di provvedere al riguardo in occasione delle prossime promozioni in Corte di appello. Circa il personale di cancelleria, sono vacanti soltanto un posto in sottordine al tribunale ed un altro, pure in sottordine, alla pretura, ai quali potrà provvedersi allorché saranno stati nominati i vincitori del concorso a 400 posti di volontario di cancelleria e di segreteria ora espletato. Data questa situazione, non può disconoscersi che il Ministero ha tenuto conto, nel limite che gli era consentito, dalle esigenze degli uffici giudiziari di Alessandria, specie se si tiene presente l'attuale grave deficienza del personale dei magistrati di tribunale. In questo ruolo invero mancano circa mille unità e per coprire questi posti vacanti si stanno bandendo concorsi con ritmo del tutto eccezionale (uno per duecento posti ogni sei mesi), in guisa da potersi

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

ritenere che la situazione generale degli uffici giudiziari risulterà soddisfacente a cominciare dal 1953 ».

*Il Ministro: ZOLI.*

CHIARINI E BIANCHINI LAURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se, di fronte alle ripetute grandinate che annualmente colpiscono certe zone della provincia di Brescia distruggendo il raccolto, nell'impossibilità da parte degli organi governativi di disporre adeguati aiuti, non si crede opportuno autorizzare i comuni ad applicare la legge del 1° giugno 1901, n. 211, e integrata dalla legge 26 gennaio 1902 e illustrata con regolamento del 17 novembre 1901, n. 495, per la costituzione dei consorzi antigrandine con la partecipazione obbligatoria di tutti gli agricoltori dove si è manifestata l'adesione della maggioranza dei cittadini interessati. Questo anche in considerazione degli ottimi risultati ottenuti nella provincia stessa dalla attuale difesa con razzi antigrandine ». (8391).

RISPOSTA. — « In base alle disposizioni contenute nella legge 9 giugno 1901, n. 211, i consorzi di difesa contro la grandine eseguivano le operazioni di lotta mediante l'impiego di cannoni grandinifughi. Tali mezzi di lotta si sono dimostrati assolutamente inefficaci. Poiché la difesa contro la grandine con nuovi e più progrediti mezzi è ancora nella fase sperimentale, questo Ministero non ritiene di far luogo alla costituzione di consorzi antigrandine a carattere obbligatorio. Non sembra infatti opportuno allo stato attuale imporre agli agricoltori obblighi di contribuzione per l'applicazione di un sistema di difesa che non può considerarsi, con assoluta certezza, idoneo al conseguimento degli scopi prefissi. Questo Ministero, avvalendosi dei più moderni strumenti di rilevazione meteorologica (radar, radio sonde, speciali apparecchi fotografici e cinematografici, ecc.) sta eseguendo direttamente esperimenti nelle province di Cuneo, Verona e Vicenza allo scopo di poter risalire con rigore scientifico alla conoscenza della dannosa meteora. Agli inizi della corrente campagna, sono state impartite disposizioni per la conduzione della lotta sperimentale antigrandine anche da parte di privati. Per effetto di tali norme la sperimentazione per il corrente anno risulterà ben coordinata e sarà condotta con razionalità tecnica, in modo da permettere la più estesa raccolta di ulteriori notizie e dati sulla efficacia dell'im-

piego di razzi. I dati rilevati saranno in seguito attentamente vagliati dall'apposita commissione interministeriale la quale fino ad oggi ha approvato progetti per l'esecuzione della lotta in 24 comprensori, fornendo a tutti l'assistenza tecnica necessaria. La superficie interessata alla sperimentazione nel corrente anno è di circa 250 mila ettari ».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile del comune di Montaquila (Campobasso), che va svolgendo in quel comune opera di grande bene ». (7967).

RISPOSTA. — « Di seguito alla interlocutoria di pari numero del 31 maggio 1952, si risponde. All'asilo infantile di Montaquila (Campobasso) è stata concessa una sovvenzione di lire 80 mila ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con un congruo stanziamento di fondi a favore dell' « Opera 10 settembre 1943 » di Isernia (Campobasso) perché la stessa possa con l'acquisto di idoneo fabbricato porsi in condizione di svolgere con maggiore ampiezza e più proficuamente la bella opera di bene, che da tempo va svolgendo, riscuotendo il plauso delle popolazioni della zona ». (8081).

RISPOSTA. — « Di seguito alla interlocutoria di pari numero del 31 maggio 1952, si risponde. La spesa prevista per i lavori d'ampliamento dell'Istituto orfanotrofico maschile "Opera 10 settembre 1943" ammonta a lire 30 milioni, di cui neanche una parte raccolta *in loco*. Poiché il fondo di bilancio a disposizione di questo Ministero è destinato a ripianare, in tutto o in parte, le situazioni deficitarie degli stabilimenti di beneficenza derivanti dalla gestione dei servizi di carattere ordinario, non è possibile finanziare col fondo stesso nuovi impianti e spese di carattere straordinario, tanto più quando, come nella specie, si richiedono somme rilevanti. Tuttavia, qualora l'iniziativa riesca a procurarsi localmente gran parte dei mezzi occorrenti, a lavori quasi ultimati si potrà esaminare la possibilità di intervenire con un sussidio di misura modesta, a titolo di concorso nella spesa totale, compatibilmente con la situazione dello stanziamento di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

COLITTO. — *Al Ministro Campilli ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga intervenire per la bonifica della contrada Bosco del comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso) che nella stagione invernale si ricopre di acque, recando non lievi danni ». (8151).

RISPOSTA. — « Si risponde alla sopra riportata interrogazione anche a nome del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La contrada Bosco del comune di Rocchetta al Volturmo ricade nel bacino montano dell'alto Volturmo e non in un comprensorio di bonifica classificato a norma della legge 13 febbraio 1933, numero 215. Gli interventi della Cassa nella zona, in virtù delle vigenti disposizioni legislative, dovranno essere limitati alle sole opere idrauliche ed idraulico-forestali che risulteranno necessarie in base al progetto generale, in corso di studio, per la sistemazione dell'intero bacino idrografico del fiume Volturmo. È comunque evidente che a seguito dei lavori in corso di esecuzione nella zona più elevata e degli altri che potranno essere eseguiti in base a tale progetto, le condizioni idrauliche del territorio del comune di Rocchetta al Volturmo verranno ad essere sensibilmente migliorate ».

*Il Ministro: CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno procedere alla trasformazione in scuola statale della scuola media parificata " Francesco Saverio Di Blasio " di Casacalenda (Campobasso) ». (8377).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Casacalenda per la trasformazione in statale della locale scuola media parificata " Francesco Saverio Di Blasio " è pervenuta al Ministero, ma non è regolarmente istruita. Già da tempo è stato provveduto ad informare il comune, per il tramite del competente provveditore agli studi, degli atti che deve trasmettere a completamento della istruttoria, ma finora non si è avuta risposta. Si provvederà a sollecitare. Qualora l'amministrazione comunale interessata faccia pervenire al più presto gli atti mancanti, sarà preso in attento esame, in relazione alle numerose domande di istituzione di scuole medie trasmesse dai provveditori agli studi e alle disponibilità di fondi concessa dal tesoro per far luogo alla creazione di scuole del detto tipo per l'anno scolastico 1952-53 ».

*Il Ministro: SEGNI.*

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere alla frazione Castelromano del comune di Isernia (Campobasso) un congruo sussidio, in modo che riesca possibile a quell'importante dimenticatissimo centro di provvedere alla sostituzione della vecchia tubatura dell'acquedotto con una nuova, che impedisca le infiltrazioni, che attualmente si verificano, pericolosissime per l'igiene e la salute pubblica ». (8448).

RISPOSTA. — « Da notizie assunte presso la prefettura di Campobasso è risultato che l'acquedotto di Castelromano di Isernia ha effettivamente necessità di essere riparato in un tratto di circa metri 500, con la sostituzione della tubatura. Sull'importo della spesa, previsto in lire 1.200.000, è in corso l'erogazione di un contributo nella misura di lire 500 mila ».

*L'Alto Commissario: MIGLIORI.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa ai beni della Cappella del Santissimo Rosario di Roccaravindola, frazione del comune di Montaquila (Campobasso), di cui da anni i frazionisti chiedono il distacco da quelli comunali per essere destinati a loro esclusivo beneficio ». (8513).

RISPOSTA. — « L'ex Congregazione di carità di Montaquila, sin dall'attuazione della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie, amministrava la Cappella del Santissimo Rosario di Roccaravindola, frazione del comune predetto. Detta cappella, di cui non è dato stabilire in quale anno venne precisamente fondata, ma che comunque ha origini antichissime, persegue fini prevalentemente elemosinieri a esclusivo vantaggio dei poveri della cennata frazione. La lontananza della frazione dal capoluogo e l'opportunità di attuare in modo più pronto i soccorsi a favore dei poveri indussero i frazionisti a chiedere ed ottenere, con decreto 17 luglio 1908, che l'opera pia di che trattasi venisse costituita in amministrazione autonoma con sede nella stessa frazione. Entrata in vigore la legge sugli E.C.A., la Cappella del Santissimo Rosario, considerati i suoi fini di assistenza e beneficenza generica, venne fusa, per effetto del decreto 22 dicembre 1939, con l'ente comunale di assistenza di Montaquila, nell'intesa che le rendite venissero erogate a favore dei poveri della frazione interessata. Nel 1947 alcuni frazionisti di Roccaravindola fecero istanza per

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

ottenere l'autonomia della fondazione; il ripristino, in buona sostanza, della situazione di cui fu oggetto il già menzionato decreto del luglio 1908. Da ciò l'inizio di una laboriosa istruttoria e, in primo luogo, il suggerimento dato da questo Ministero di considerare l'opportunità di avvalersi, trattandosi di un ente, come già si è visto, a carattere prevalentemente elemosiniero, delle disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento 5 febbraio 1891, per effetto dei quali si sarebbe potuto provvedere alla nomina di uno speciale comitato di erogazione composto dei frazionisti interessati evitando, in tal modo, la maggiore, inevitabile spesa di una amministrazione autonoma. Pronunciatisi i frazionisti in senso contrario alla formazione del comitato di erogazione; stabilito che le spese di funzionamento della amministrazione autonoma ammontarono a lire 70 mila annue e che la fondazione, all'atto del decentramento, troverà una sede conveniente nella stessa frazione, il Ministero è, ora, in attesa, in conformità di dettagliate istruzioni impartite per ultimo il 18 giugno 1952, di alcuni adempimenti, tra i quali la formale istanza di decentramento al Capo dello Stato, il definitivo schema di statuto e il parere del comitato provinciale di assistenza e beneficenza. Non appena si sarà provveduto ai menzionati adempimenti, gli atti in questione verranno trasmessi al Consiglio di Stato per il parere di competenza ».

*Il Sottosegretario di Stato:* BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non ancora è stata liquidata definitivamente alla signora Di Benedetto Filomena, nata Savaiano, residente in Pizzone (Campobasso), la pensione di guerra che è dovuta ad essa quale vedova di Di Benedetto Vincenzo di Leonardo, caduto tra i primissimi sul fronte greco il 5 novembre 1940, cioè a dire dodici anni fa, ed alla di lui figlia minore, non potendo esse continuare a vivere con la misera somma di lire 80.000 annue, liquidate loro provvisoriamente con decreto ministeriale 14 giugno 1949, n. 1006651 ». (8633).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 14 giugno 1949, n. 1006651, alla signora Savaiano Filomena, vedova dell'ex militare Di Benedetto Vincenzo, venne liquidata, a decorrere dal 6 maggio 1949, la pensione privilegiata di guerra. Con successivo decreto ministeriale del 22 dicembre 1951, n. 1107770, al quale è stata data esecuzione mediante invio

del ruolo di variazione numero 3408827 all'Ufficio provinciale del tesoro di Campobasso il 18 giugno 1952 con elenco numero 251, la decorrenza della predetta pensione è stata retrodatata al 6 novembre 1940 e cioè al giorno successivo a quello della morte del militare. Sia la prima che la seconda liquidazione sono state effettuate in via provvisoria in attesa di acquisire agli atti il certificato di morte del *dante causa*. Poiché tale documento è pervenuto di recente, si provvede a rendere definitiva la concessione. Nessuna modifica però è da apportarsi all'importo della pensione stessa; che dal 1° marzo 1950 è di lire 8112 nette mensili, perché già liquidata nella misura stabilita dalla legge ».

*Il Ministro ad interim:* PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire immediatamente a favore del pensionato di guerra, affetto da tubercolosi, Di Palma Giovanni, da Castel San Vincenzo (Campobasso), che invano da mesi va richiedendo quanto gli è dovuto, in virtù delle recenti disposizioni, per la necessaria supernutrizione ». (8634).

RISPOSTA. — « Con le sole indicazioni fornite dall'onorevole interrogante non è stato possibile individuare, tra le numerosissime pratiche di omonimi esistenti, quella relativa all'ex militare Di Palma Giovanni di Castel San Vincenzo (Campobasso). Per le ulteriori ricerche occorrono maggiori dati, quali le generalità complete dell'interessato ed inoltre tutti gli altri elementi riguardanti l'eventuale invio di domanda e documenti che potrebbero essere forniti dal comune di Castel San Vincenzo ».

*Il Ministro ad interim:* PELLA.

CORBI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga di accogliere le richieste avanzate da numerose Camere di commercio, le quali hanno opportunamente proposto che si formi un piano organico nazionale per la ricerca, la produzione, i trasporti del metano, ed in particolare per sapere:

a) se non ritenga di dover promuovere e finanziare serie ed approfondite ricerche metanifere nella regione abruzzese, tenuto conto che recenti studi geologici hanno dimostrato l'affinità esistente tra i terreni della fascia adriatica e quelli della Valle Padana;

b) se non reputi opportuno di aumentare lo stanziamento di 20 miliardi disposto dal

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

Governo e devolverlo, oltre che alle ricerche di cui sopra, anche alla sollecita costruzione del metanodotto dorsale, che dovrà congiungere la Valle Padana con l'Italia centro-meridionale e particolarmente con la regione abruzzese, allo scopo di rendere possibile a quelle piccole medie industrie di poter usufruire di questa economica fonte di energia. (7711).

RISPOSTA. — « In ordine all'interrogazione soprascritta, si fa presente all'onorevole interrogante che il Governo segue con particolare interesse lo sfruttamento delle risorse metanifere del sottosuolo nazionale. Infatti, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi sono state notevolmente intensificate dopo le importanti scoperte verificatesi nella Valle Padana e sono noti del resto i provvedimenti adottati dal Governo per organizzare questo importante settore dell'economia nazionale. Per quanto riguarda il primo punto della interrogazione circa le favorevoli prospettive di ricerche metanifere nella regione abruzzese, si assicura l'onorevole interrogante che tutta la fascia costiera abruzzese da Tortoreto al Trigno per una larghezza media di 30 chilometri è stata accordata in permesso di ricerca ai sensi della vigente legge mineraria ad importanti imprese, tra le quali la Azienda generale italiana petroli e l'Ente nazionale metano. Le aree concesse si estendono nelle province di Teramo, l'Aquila, Pescara e Chieti e ricoprono una superficie totale di chilometri 2.900 circa. Non sono previsti finanziamenti statali alle imprese che operano nel settore delle ricerche, tranne che per l'A.G.I.P., che, come è noto, dipende dallo Stato; d'altra parte, trattandosi di società economicamente e tecnicamente idonee, si può essere certi di una seria conduzione dei lavori, che in atto sono già nella fase preliminare, e che, comunque, sono sottoposti al controllo permanente dell'autorità mineraria, la quale invigilerà, anche, affinché non intervengano ingiustificate stasi. Per quanto attiene al secondo punto dell'interrogazione, si deve premettere che questa Amministrazione, sarebbe stata ben lieta di poter richiedere l'aumento dello stanziamento dei 20 miliardi, di cui al disegno di legge n. 2511, per costruzioni di metanodotti e ricerche di idrocarburi, se fosse stato possibile disporre della conseguente corrispondente copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda, infine, la sollecitata costruzione del metanodotto dorsale per congiungere la Valle Padana con l'Italia centro-meridio-

nale, si fa presente all'onorevole interrogante, su richiesta dello scrivente, l'A.G.I.P. ha messo allo studio il gasdotto nord-sud. Si tratta, in sostanza, di un lavoro lungo e complesso date le difficoltà tecniche dell'opera ed, a parte l'onere finanziario, si devono, in via preliminare, risolvere due importanti questioni:

1°) accertare se le capacità produttive della Valpadana sono sufficienti ad alimentare per alcuni decenni i gasdotti costruiti e quelli da costruire (il gasdotto nord-sud assorbirebbe da solo 5 milioni di metri cubi al giorno).

2°) accertare l'esistenza o meno di giacimenti metaniferi nell'Italia centro-meridionale.

« Si assicura, intanto, l'onorevole interrogante che per rispondere a questi due quesiti l'A.G.I.P. e le aziende private sono al lavoro con i loro geologi, tecnici e maestranze; il risultato delle indagini in atto consentiranno le definitive determinazioni in ordine alla invocata costruzione della condotta dorsale ».

Il Ministro: CAMPILLI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia a conoscenza del metodo seguito dall'Ispettorato delle scuole medie non governative, che ha negato la parifica ad alcuni istituti religiosi, adducendo quale motivo la non abilitazione dei presidi. L'interrogante fa osservare poi:

1°) che tale metodo non è stato adottato per tutti gli istituti;

2°) che nessuna legge o regolamento vieta di parificare istituti quando i presidi non siano abilitati ». (8420).

RISPOSTA. — « Premesso che nessuna diversità di trattamento, ai fini della concessione dei riconoscimenti legali vi è stata tra istituti religiosi e laici (è stata fatta eccezione solo per la quarta classe del ginnasio di Olbia (Sassari) che è stata riconosciuta in via definitiva pur non avendo il presidente abilitato), si fa presente che la concessione di tali riconoscimenti nei poteri discrezionali attribuiti dalla legge al Ministro, al quale l'Ispettorato per l'istruzione media non governativa fornisce gli elementi di giudizio raccolti attraverso gli ispettori incaricati di ispezionare le scuole, i provveditori agli studi, i quali devono fornire il loro parere motivato, la commissione appositamente incaricata dell'esame delle pratiche di riconoscimento legale. Sul secondo punto della interrogazione si osserva che questo anno è stato affermato il principio che nessuna scuola, religiosa o laica, avrebbe potuto ot-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

tenere il riconoscimento legale in via definitiva qualora il preside non fosse stato fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento. Tale affermazione di principio per altro non è che l'osservanza delle disposizioni della legge 19 gennaio 1942, n. 86, la quale agli articoli 3 e 6, pone, fra le altre, come condizione per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e del riconoscimento legale di una scuola, che il personale direttivo ed insegnante sia tutto fornito del titolo legale di abilitazione. Vero è che il Ministero ha concesso per il passato il riconoscimento prescindendo dalle condizioni predette ma ciò è stato fatto in considerazione della sospensione, protrattasi per molti anni, dei concorsi, sospensione che hanno determinato una carenza di personale abilitato. La tolleranza usata però non significa né può significare diritto, tanto più che ora i concorsi si sono riaperti, che gli abilitati non mancano e che quindi, almeno per le presidenze, si può tornare al rispetto della legge. A questo punto è opportuno aggiungere che il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento è il minimo che possa richiedersi ad un insegnante preposto alla direzione di una scuola legalmente riconosciuta quando si pensi che per le scuole di Stato la condizione richiesta per partecipare al concorso per presidi è che l'insegnante stesso abbia superato il concorso per entrare nei ruoli degli insegnanti statali e che abbia otto anni di effettivo insegnamento di ruolo ».

*Il Ministro:* SEGNI.

DE VITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda rendere autonoma la scuola media del comune di Calatafimi (Trapani) attualmente funzionante come sezione staccata da Alcamo ». (8704).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Calatafimi per l'autonomia della sezione staccata di scuola media attualmente colà funzionante è pervenuta a questo Ministero ed è regolarmente istruita. Essa sarà presa in attento esame, in relazione alle numerose domande del genere trasmesse dai Provveditori agli studi e alla disponibilità di fondi concessi dal tesoro per far luogo alle istituzioni di scuole per l'anno scolastico 1952-53 ».

*Il Ministro:* SEGNI.

DI DONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) le ragioni per le quali dopo sei anni, e nonostante precise e definitivi impegni da

parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro, non sia stato ancora approvato il nuovo regolamento organico per il personale dell'Acquedotto pugliese;

2°) se il Ministro è a conoscenza che il testo del nuovo regolamento organico in parola è stato già approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente e lungamente discusso in precedenza con tutti gli stessi organi competenti ministeriali insieme a rappresentanti dell'Amministrazione dell'ente e del personale dipendente;

3°) se il Ministro è a conoscenza che il personale di ogni grado o categoria, deluso ed esasperato per il venire meno ancora una volta degli impegni assunti dal Ministero, si è messo in sciopero;

4°) se il Ministro è a conoscenza che la questione si trascina da oltre sei anni e se non ritenga giunto il momento di arrivare alla conclusione approvando, senza più porre ostacoli, il nuovo regolamento facendo ritornare così la calma e la tranquillità in un ente così importante come quello dell'Acquedotto pugliese ». (8206).

RISPOSTA. — « Si deve precisare a proposito dei rilievi mossi, che lo schema del nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici e per lo stato giuridico ed economico del personale impiegatizio, subalterno e salariato dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, fu deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'ente medesimo nelle sedute del 22 ottobre e 22 dicembre 1951 e trasmesso a questo Ministero, per l'approvazione in data 25 marzo 1952. Quindi in data piuttosto recente. Il detto schema venne preso sollecitamente in esame e quindi trasmesso al Ministero del tesoro con le osservazioni e le proposte formulate da questa Amministrazione. Il Ministero del tesoro restituì gli atti in data 21 maggio 1952 facendo diversi rilievi che non si mancò di portare subito a conoscenza dell'ente, per il debito esame. In seguito alle controdeduzioni dell'ente stesso, il Ministero del tesoro non ha ritenuto di insistere su taluni dei rilievi fatti, come da lettera qui recentemente pervenuta. In base a questa ultima comunicazione, che deve considerarsi come l'espressione conclusiva del pensiero dell'organo più particolarmente competente su un provvedimento di portata essenzialmente finanziaria, la presidenza dell'Ente acquedotto pugliese, tenute presenti le osservazioni del predetto Dicastero e di questa Amministrazione, sta emendando il testo di diversi articoli in modo che il nuovo schema possa essere approvato al più presto. Ciò pre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

messo si deve far rilevare che il lamentato ritardo sulla redazione del detto regolamento organico, ritardo che avrebbe provocato malumori ed agitazioni per i dipendenti dell'ente, è da attribuire al fatto che la redazione stessa è stata assai laboriosa dovendosi contemperare le nuove norme con le diverse, molteplici e complesse disposizioni riguardanti la materia. Questo Ministero e quello del tesoro non potevano infatti non precisare e chiarire le norme indicate nello schema di regolamento in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga necessario interessare le autorità competenti di Bari e di Barletta per venire incontro alle necessità dei disoccupati di Barletta, necessità che spingono a delle dimostrazioni anche verso l'ufficio di collocamento di quella città. Proprio alcuni giorni fa, per aver protestato verso l'ufficio di collocamento di Barletta venne arrestato un lavoratore tale Torre Ruggero Damiano, padre di sei figli, da molto tempo disoccupato e che chiedeva di essere avviato ad un qualsiasi lavoro ». (8527).

RISPOSTA. — « La prefettura di Bari e la autorità comunale di Barletta svolgono ogni possibile interessamento per venire incontro ai bisogni dei disoccupati di quel comune, per cui la situazione di disoccupazione viene considerevolmente alleviata con lavori pubblici, cantieri-scuola di lavoro, corsi professionali, imponibile di mano d'opera in agricoltura, industrie del cemento, enologiche e di produzione dei concimi per l'agricoltura; assistenza con i fondi E.C.A. e soccorso invernale. L'episodio segnalato, riguardante tale Torre Ruggero Damiano, rappresenta un caso singolo che non può essere generalizzato. Il Torre, non essendo riuscito ad ottenere l'ingaggio, per mancanza di richiesta da parte di ditte locali, ebbe a minacciare il vicesegretario dell'ufficio regionale del lavoro e capo ufficio collocamento del comune di Barletta, nell'esercizio delle sue funzioni, per cui fu denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 336 del Codice penale ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritiene lecito l'intervento della forza pubblica in una vertenza sindacale, vertenza sorta per il licenziamento di lavoratori. Difatti, mentre le maestranze dell'oleificio e del saponificio Lonigro di Bari sono

in agitazione per far soprassedere la ditta dall'attuare il licenziamento di 20 lavoratori, entrata nei due stabilimenti, a viva forza, ha espulso i venti lavoratori ai quali era stato notificato il licenziamento ». (8558)

RISPOSTA. — « In seguito a specifica richiesta del titolare della ditta Lonigro di Bari, un sottufficiale e due guardie di pubblica sicurezza invitarono bonariamente ad allontanarsi dall'oleificio i 20 operai licenziati che arbitrariamente erano entrati nello stabilimento. Gli operai si uniformarono senz'altro all'invito ricevuto. Nessuna azione di forza vi fu, per tanto, da parte degli organi di polizia, che nella circostanza mantennero contegno più che corretto e comprensivo nei confronti dei lavoratori. L'azione degli organi dipendenti si è perciò limitata, negli stretti limiti imposti dalle circostanze, a tutelare la libertà di lavoro, a prevenire la consumazione di reati, ed a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

FODERARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda provvedere, con l'urgenza del caso, a destinare un magistrato alla pretura di Bova (Reggio Calabria), in seguito all'avvenuto trasferimento dell'attuale pretore ad altra sede. L'interrogante fa presente la necessità di provvedere sollecitamente alla sostituzione del pretore trasferito, con altro magistrato che risieda permanentemente a Bova, onde vengano legittimamente soddisfatte le esigenze di quella pretura, evitando l'assegnazione di un magistrato che, dovendo assolvere altri compiti, non si potrebbe recare in quella sede che saltuariamente, con grave pregiudizio al buon andamento degli affari di giustizia del mandamento di Bova ». (8603).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che il titolare della pretura di Bova è stato trasferito al Tribunale di Mantova per urgenti esigenze di servizio. Per quanto concerne poi la pretura di Bova devo fare presente che, nella attuale grave deficienza di personale, non si ravvisa la urgente necessità di nominare il titolare alla pretura di Bova, atteso il numero degli affari giudiziari di quell'ufficio. Nel 1950 invero erano pendenti soltanto 27 cause civili e 58 procedimenti penali, tanto che il titolare della pretura era applicato per tre giorni della settimana al Tribunale di Reggio Calabria ».

*Il Ministro: ZOLI.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

GERACI. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se la Cassa per il Mezzogiorno intende finanziare con l'inderogabile urgenza, già segnalatagli con ripetute istanze dalle popolazioni interessate, le opere di arginazione dei torrenti Careri e Bonamico, in provincia di Reggio Calabria, i quali tanti danni arrecarono nelle recenti alluvioni che desolarono detta provincia; tenuto anche conto che i costruendi argini-strada sono indispensabili al servizio del comprensorio ed al collegamento dei molti paesi montani con la statale n. 106 ». (8224).

RISPOSTA. — « La Cassa per il Mezzogiorno nel programma esecutivo per il biennio 1950-1952 ebbe ad impostare, per il comprensorio di bonifica del Careri e Bonamico, oltre alla spesa occorrente per la traversa di derivazione di acque a scopo irriguo, anche quella di 30 milioni per le opere più urgenti di difesa nel basso corso dei due torrenti. Il progetto relativo è attualmente in corso di studio da parte del consorzio di bonifica interessato, e recentemente sono state rinnovate sollecitazioni per una immediata presentazione dell'elaborato tecnico esecutivo. Si aggiunge che nulla osta da parte della Cassa per il finanziamento nel corrente esercizio delle altre opere di arginazione e difesa occorrenti secondo un progetto organico di completa sistemazione idraulica montana e valliva. In conseguenza, non appena il consorzio avrà formulato, come richiesto, specifiche proposte ed avrà trasmesso una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi occorrenti, si provvederà ad assegnare i fondi necessari e ad autorizzare la presentazione dei relativi progetti ».

*Il Ministro: CAMPILLI.*

LÒZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere lo stato dei lavori inerenti ai concorsi a posti di direttore didattico. L'interrogante è d'avviso che l'espletamento dei concorsi sopra ricordati debba essere compiuto almeno entro il settembre 1952, in modo che i vincitori possano essere nominati all'inizio dell'anno scolastico 1952-53 ». (8500).

RISPOSTA. — « I lavori inerenti ai concorsi a posti di direttore didattico, iniziati nello scorso mese di aprile, sono presentemente sospesi: le commissioni giudicatrici dei due concorsi per titoli, all'inizio dei loro lavori, si trovarono nella impossibilità di proseguirli per la inapplicabilità della disposizione del comma primo dell'articolo 3 del decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ai candidati che, per effetto della successiva legge 19 maggio 1950, n. 323 (articolo unico), dovettero essere ammessi ai detti concorsi. Constatata tale inapplicabilità, le commissioni giudicatrici chiesero che in proposito fosse promosso un parere del Consiglio di Stato e a ciò l'amministrazione fece luogo con una particolareggiata relazione. Il Consiglio di Stato fino a oggi non ha comunicato il parere richiestogli, in attesa del quale le commissioni giudicatrici non hanno potuto riprendere i loro lavori. Considerato che il mese di giugno è ormai alla fine e considerato il numero dei candidati ai concorsi in parola, non sarebbe per tanto possibile, come chiede l'onorevole interrogante, espletare i concorsi nel prossimo mese di settembre in modo da reclutare il nuovo personale per il 1° ottobre, alla riapertura delle scuole ».

*Il Ministro: SEGNI.*

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando intenda riaprire i ruoli speciali transitori per la sistemazione di quei maestri i quali — pure avendo prestato servizio per diversi anni — si trovano attualmente fuori ruolo e senza prospettive sicure per il futuro ». (8647).

RISPOSTA. — « In base all'ordinanza ministeriale del 2 agosto 1948, n. 10434/51, contenente le norme esecutive, per gli insegnanti elementari, delle disposizioni legislative del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla sistemazione del personale non di ruolo, fu stabilito che i ruoli transitori, da istituirsi in ogni provincia dovessero constare di un numero di posti pari a quello dei posti vacanti nei ruoli normali alla data del 1° ottobre 1948, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947 (concorsi A-1, A-2, A-3, B-4, B-5, B-6) e dedotto un numero di posti corrispondenti a quello dei vincitori dei concorsi del tipo C-7, C-8 e C-9 riservati ai perseguitati politici e razziali. Come è noto, quello dei ruoli transitori fu un concorso che la legge autorizzò una volta tanto per i posti allora scoperti ed oggi, a distanza di quattro anni, non è possibile pensare di modificare il numero dei posti assegnati al ruolo stesso, tanto più che mancherebbe una legittimazione nelle norme dispositive. Infine si fa presente che è criterio ormai decisamente seguito dal Ministero che l'immissione nei ruoli degli insegnanti elementari debba avvenire soltanto a seguito di concorsi per titoli ed esa-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

mi, che costituiscono pur sempre il migliore sistema di selezione per l'assunzione del personale insegnante destinato all'educazione dei fanciulli ».

*Il Ministro: SEGNI.*

MUSSINI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti si propongano di emanare per impedire l'oramai dilagante sistema delle vendite di prodotti accompagnate al sorteggio di premi talvolta di cospicuo valore; sistema il quale, oltre che alimentare una insana ed antieducativa passione per l'alea, come mezzo sostitutivo del lavoro, comporta un sicuro aumento nei costi e, quindi, nei prezzi delle merci, alcune delle quali sono di largo consumo », (già orale 3654).

RISPOSTA. — « La legge 15 luglio 1950, numero 585, ha modificato e perfezionato le norme precedentemente in vigore in ordine alla vendita di prodotti accompagnata dal sorteggio di premi. Tale legge consente alle ditte industriali e commerciali di effettuare " concorsi a premio " ed " operazioni a premio " allo scopo di accreditare determinati prodotti e di incrementarne la vendita. La concessione, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, di piccoli doni rientra tra le " operazioni a premio ", mentre la concessione, fatta soltanto a taluni acquirenti designati dalla sorte, di regali di maggior valore rientra tra i " concorsi a premio ". Sono, comunque, esclusi i premi in denaro. Si deve precisare, all'onorevole interrogante, che si tratta in sostanza di forme di pubblicità sottoposte, tuttavia, a speciale autorizzazione del Ministero delle finanze. Tale autorizzazione, per altro, viene rilasciata previo parere di un apposito Comitato istituito presso l'Ispettorato generale del lotto e lotterie, del quale fanno parte rappresentanti delle rispettive categorie industriali e commerciali. Requisito essenziale perché le " operazioni a premio " e i " concorsi a premio " vengano autorizzati, ai sensi della vigente legislazione, è che non venga in alcun modo maggiorato il prezzo del prodotto di cui si vuole incrementare la vendita. Oltre a ciò, il Comitato ha sempre ritenuto che fossero inattuabili le iniziative che potessero turbare il normale andamento della produzione e del commercio. Quanto alla entità dei premi, vero è che talora essi sono rappresentati da oggetti di valore, ad esempio automobili, ma si tratta di casi non frequenti e tali, quindi, da non portare pregiudizio né all'industria né al commercio e, tanto meno da richiamare e solleci-

tare la passione per il gioco che, come è noto, nell'attuale momento, trova altri e più attraenti campi in cui manifestarsi, come, ad esempio, per i concorsi Sisal, Totip, ecc. Da un esame della situazione risulta che in media vengono rilasciate circa 800 autorizzazioni all'anno e che la maggior parte di esse riguardano i seguenti prodotti, liquori, saponi, dolciumi e, tra quelli di più largo consumo, formaggi. Da quanto precede appare evidente che lo scopo perseguito dalle ditte non è quello di stimolare la passione per l'alea, bensì di incrementare le vendite con una forma di pubblicità che dal punto di vista del costo si considera inferiore ad altre forme pubblicitarie. Il rilascio delle autorizzazioni anzidette essendo, per altro, subordinato al pagamento di una speciale tasse (il 10 per cento in media del valore della massa dei premi) assicura all'erario un introito di poco inferiore ai cento milioni all'anno ».

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.*

PERRONE CAPANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non credano di dover disporre con assoluta urgenza il finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione del superbo campanile della cattedrale di Trani (Bari), che si eleva magnifico sulla costa adriatica a testimonianza della millenaria arte della nostra gente e che, a giudizio dei tecnici, è pericolante, con grave rischio inoltre della incolumità umana e del corpo della cattedrale ». (6084).

RISPOSTA. — « La questione relativa alla stabilità della torre campanaria della cattedrale di Trani (Bari), ha formato oggetto di particolare considerazione e da parte del Ministero della pubblica istruzione e da parte del Ministero dei lavori pubblici. Due soluzioni si sono prospettate al riguardo: effettuare opportune opere di consolidamento o procedere senz'altro alla demolizione del campanile ed alla susseguente sua totale ricostruzione. Nella eventualità che si dovesse far ricorso a quest'ultima soluzione, il Ministero ha ritenuto opportuno provocare in merito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti il quale deliberò, nella seduta del 27 luglio dello scorso anno, di far compiere un preliminare sopralluogo da alcuni suoi componenti. Questi ultimi, constatata la necessità di adottare le misure opportune per la salvaguardia della stabilità del monumento, che non sembra per altro presentare pericoli

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

imminenti, hanno suggerito, in relazione all'importanza del manufatto, di praticare alcuni assaggi nel basamento del campanile onde trarne elementi di giudizio per le concrete provvidenze di tutela. Il Ministero ha interpellato circa tali assaggi preliminari il Soprintendente ai monumenti e gallerie di Bari ed è ora in attesa di ricevere precisi dati in proposito. Posso comunque assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero, nella eventualità che si debba procedere alla demolizione ed alla ricostruzione del campanile, soluzione questa che appare finora la più probabile, vi provvederà con ogni sollecitudine, facendo ricorso, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla conservazione delle cose di interesse storico ed artistico ».

*Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.*

PIETROSANTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se intenda promuovere e curare a cagione della propria autorità e specifica competenza, le pratiche necessarie affinché l'Istituto antirabbico di Roma, venga intestato al nome dell'illustre scienziato Claudio Fermi, che nello specifico campo delle cure antirabbiche, con il suo metodo insuperato, rese all'umanità un servizio, per cui merita imperitura riconoscenza. L'interrogante chiede inoltre se lo stesso Alto Commissariato intenda rendersi promotore — affinché in onore dello scomparso scienziato e in riconoscenza della molteplice, benefica opera, resa anche in altri campi a favore della pubblica salute, sia eretto un degno monumento, in questa Roma che egli predilesse, e dove volle chiudere, nel silenzio del suo studio, il benefico cammino della sua vita terrena ». (8657).

RISPOSTA. — « Come è noto, l'Istituto antirabbico di Roma fa parte integrante dell'Istituto d'igiene dell'università: ogni provvedimento a riguardo della intestazione dell'istituto stesso non è quindi di competenza di questo Alto Commissariato. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ritiene che i grandi meriti dello scienziato Fermi possano degnamente essere onorati ricostituendo al suo nome l'Istituto antirabbico di Sassari ove il Fermi operò le sue geniali scoperte, istituto che cessò di funzionare con la partenza del Fermi da detta città. L'Alto Commissariato potrebbe agevolare la ricostituzione di tale istituto che risponderebbe del resto ad una necessità di quella regione. Per quanto ri-

guarda l'erezione all'illustre scomparso di un monumento a Roma questo Alto Commissariato non ha competenza e quindi possibilità di finanziare opere del genere. Comunque, ad eventuali iniziative di privati o di studiosi rivolte alla realizzazione di proposte dirette ad onorare la memoria dell'illustre scienziato questo Alto Commissariato non mancherà di assicurare la proposta adesione ».

*L'Alto Commissario: MIGLIORI.*

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda opportuno disporre perché il provvedimento di liquidazione della pensione di guerra al signor Scilipoti Antonino, residente in Castoreale Bagni (Messina), padre di Salvatore, posizione n. 92807, venga sollecitamente adottato, stante le precarie condizioni dell'avente diritto. Il relativo progetto concessivo è stato trasmesso al competente Comitato di liquidazione con elenco del 16 febbraio 1952, n. 37525, per l'approvazione ». (8611).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale del 27 giugno 1952, n. 1696059, al signor Scilipoti Antonino, padre dell'ex militare Salvatore è stata concessa la pensione a vita a decorrere dal 17 aprile 1943. Sono in corso le operazioni di pagamento e quanto prima il ruolo e il certificato d'iscrizione (libretto) saranno trasmessi all'Ufficio provinciale del tesoro di Messina ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda opportuno disporre perché il provvedimento di liquidazione della pensione di guerra alla signora Turrini Rosa di Michelangelo, residente in Francofonte (Siracusa), via G. Carini, n. 69, venga sollecitamente adottato, onde venire incontro alla lunga attesa dell'interessata ed alle sue disagiatissime condizioni economiche ». (8612).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale del 18 luglio 1952, n. 1236203, è stato negato alla signora Turrini Rosa di Michelangelo (posizione n. 141900) il diritto a trattamento di pensione di guerra in quanto la lesione riscontrata in sede di visita collegiale " amputazione dell'arto inferiore sinistro " non è stata causata in modo violento, diretto ed immediato da fatto di guerra, ma è dovuto ai comuni fattori morbigeni. Il predetto decreto è stato trasmesso, lo stesso giorno, al comune di Francofonte, per la notificazione alla interessata ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se intende disporre la sollecita definizione della pratica di pensione della signora Bonaiuto Catena, vedova Procopio, residente in Sant'Angelo di Brolo (Messina), contrada San Silvestro, per il figlio Procopio Michele. Detta pratica, stando alla nota del 26 luglio 1948, n. 111070/1 del Ministero della difesa (esercito), è da quel tempo giacente presso il competente servizio di pensioni indirette nuova guerra, al quale ufficio i reiterati solleciti dell'interrogante sono a tutt'oggi rimasti senza alcuna risposta ». (8613).

RISPOSTA. — « La pratica per l'eventuale concessione della pensione di guerra alla signora Bonaiuto Catena, madre del defunto militare Procopio Michele, trovasi in corso d'istruttoria. Il 25 giugno 1952, si è sollecitato il comune di Sant'Angelo di Brolo, perché trasmetta il certificato di morte del figlio e il certificato di morte del marito dell'interessata. In pari data è stato sollecitato il Distretto militare di Messina per l'invio del foglio matricolare aggiornato e di un rapporto informativo sulle cause che trassero a morte il dante causa. Inoltre è stata disposta presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Messina visita collegiale nei riguardi della istante per accertarne, ai fini di un trattamento più favorevole, l'assoluta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Non appena al completo dei necessari elementi di giudizio la pratica sarà sollecitamente esaminata per i provvedimenti definitivi ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda opportuno intervenire perché venga finalmente definita la pratica di pensione dell'ex militare Maiorana Lorenzo di Giuseppe, classe 1910, residente in Milazzo (Messina), contrada San Marco 80, pratica che da anni giace inevasa senza che né l'interessato né l'interrogante, malgrado ripetuti solleciti, abbiano potuto conoscere i motivi ». (8614).

RISPOSTA. — « L'ex militare Maiorana Lorenzo di Giuseppe (posizione 1312318) è stato sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini della concessione della pensione di guerra dalla commissione medica di Messina l'8 ottobre 1951 con proposta di assegno rinnovabile di quarta categoria per anni due. Nessun provvedimento è stato ancora adottato in relazione a tale visita, in quanto è tuttora in corso istruttoria per accertare la dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità da

cui è affetto il Maiorana. Attualmente si attendono dal Distretto militare di Messina, che è stato sollecitato l'8 luglio 1952 le copie del foglio matricolare e degli atti sanitari di cui eventualmente fosse in possesso. Non appena al completo degli indispensabili elementi di giudizio, la pratica sarà definita con la massima sollecitudine ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali agli allievi del corso di viticoltura, svoltosi a Milazzo (Messina) dal 3 novembre 1951 al 4 febbraio 1952, non è stata ancora corrisposta la retribuzione delle giornate per il periodo dal 1° gennaio al 4 febbraio 1952, e solo durante la scorsa campagna elettorale per le amministrative, ed a seguito di un loro ordine del giorno di protesta, è stato ad essi pagato l'ammontare di 12 giornate, mentre tuttora attendono la liquidazione di tutto il resto. Agli stessi inoltre non è stato corrisposto il premio di fine corso, né è stata fatta la comunicazione della qualifica. E per conoscere, altresì, se sia disposto ad intervenire perché venga sollecitamente provveduto ». (8690).

RISPOSTA. — « A riguardo del corso numero 131 per viticoltori in Milazzo (Messina), si fa presente che questo Ministero lo ha regolarmente finanziato emettendo in favore dell'INAS, ente gestore del corso medesimo, i mandati numeri 10594 e 10595 (di lire 85 mila e lire 590 mila) rispettivamente in data 17 e 24 luglio 1951. L'emissione del terzo mandato, di lire 623 mila, a saldo dell'intero finanziamento del corso in parola (la quale secondo le disposizioni di cui alla circolare numero 11 del 23 maggio 1950, è condizionata all'invio a questo Ministero, tramite il competente Ufficio provinciale del lavoro, del rendiconto parziale giustificativo delle spese di almeno due terzi delle somme precedentemente accreditate all'ente gestore), ha potuto essere effettuata in data 7 luglio 1952, in quanto il detto rendiconto è pervenuto allo scrivente solo il 3 corrente. Ciò premesso, si assicura che questo Ministero ha interessato l'ente gestore del corso precitato e l'Ufficio provinciale del lavoro di Messina per conoscere le circostanze che hanno causato il ritardo nella presentazione del rendiconto di cui sopra e per sanare tempestivamente le irregolarità segnalate, in ordine alle quali si fa, pertanto, riserva di ulteriori chiarimenti ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1952

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga necessario comprendere tutti i collocatori statali della provincia di Ferrara — agli effetti delle nuove retribuzioni — nella prima categoria e i vicecollocatori nella seconda, tenendo conto delle vaste responsabilità che pesano sopra di essi, e in relazione al grandissimo numero di braccianti che caratterizza tutti i comuni della provincia ». (8677).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che in data 10 luglio la X Commissione permanente (Lavoro) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, ha approvato il disegno di legge (n. 2463), già approvato dalla Camera dei deputati, concernente il " nuovo trattamento economico e la estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento ". In relazione alle norme in esso provvedimento contenute, si chiarisce che l'assegnazione dei collocatori a categorie diverse è prevista non già in base ad una graduatoria della misura delle relative retribuzioni, bensì alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento. Disponendo in tal senso l'articolo 1 del cennato provvedimento, si esaminerà la possibilità di intervenire nel senso sollecitato dall'onorevole interrogante ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, tenuto conto che dev'essere stato di questi giorni espletato il concorso degli uditori per aggiunto giudiziario e che gli aggiunti giudiziari di nuova nomina sono tenuti ad un biennio di servizio presso le preture, non creda di profittare di questa favorevole occasione per destinare alla pretura di Udine almeno due aggiunti giudiziari, tenuta presente la grave, intollerabile situazione di detta pretura, che su 10 posti di giudice (compreso il dirigente) in organico funziona con solo quattro magistrati ». (8661).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che la pianta organica attuale assegna alla pretura di Udine, oltre al pretore dirigente, sei pretori in sottordine e due uditori vicepretori; quindi, nel complesso: nove magistrati. Attualmente nella indicata pretura sono realmente vacanti — e ciò si deve alla nota deficienza del personale della magistratura — il posto di pretore dirigente, tre posti di pretore ed uno di uditore vicepretore. Questo Ministero non mancherà però di tenere presenti le esigenze di servizio della pretura di Udine per destinarvi, appena possibile, i magistrati necessari ».

*Il Ministro:* ZOLI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.